

All'esame di Consiglio e Parlamento la riforma delle direttive sui contratti pubblici e le concessioni

# Appalti, la Ue avvia la revisione

## Bruxelles semplifica, più autocertificati e controlli sulla p.a.

Pagina a cura  
DI ANDREA MASCOLINI

**S**uddivisione in lotti degli appalti, introduzione del passaporto europeo per gli appalti, ampia semplificazione e autocertificazione, limiti agli affidamenti fra amministrazioni, tetto ai requisiti di fatturato, disciplina sul conflitto di interessi e procedura competitiva con negoziazione. Sono queste alcune delle novità principali contenute nella complessiva riforma delle direttive in materia di appalti pubblici e di concessioni avviata con le proposte (del 20 dicembre 2011) di quattro direttive: sugli appalti pubblici (che prenderà il posto della Direttiva 2004/18/Ce); sui settori speciali (che sostituirà la Direttiva 2004/17/Ce), sulle concessioni di lavori e di servizi e sulla reciprocità tra paesi della Ue e Paesi terzi. Delle diverse proposte è stato avviato l'iter nella forma della cosiddetta «co-decisione» fra Parlamento e Consiglio europeo, per arrivare a chiudere entro fine estate, massimo fine anno. Per quel che riguarda la direttiva settori «tradizionali» (oggi regolati dalla direttiva 2004/18) una prima novità attiene all'abolizione della distinzione tra servizi prioritari e non (vale a dire i servizi di cui agli allegati A e B): varranno le stesse regole per tutti gli appalti di servizi. Interessante è anche l'ampio ricorso all'autocertificazione: verranno richiesti i certificati originali solo all'aggiudicatario e non a tutti i soggetti che partecipano al bando; una rilevante novità se si pensa che oggi si chiedono documenti al 10% dei concorrenti, oltre all'aggiudicatario

e al secondo classificato. Sulla stessa linea è anche la norma che vieta di richiedere un certificato già prodotto alla stessa amministrazione ed ancora valido, se presentato nei quattro anni precedenti. Si prevede che i singoli stati membri mettano on line le certificazioni e i documenti di prova dei requisiti attraverso lo strumento «e-Certis» (registro on line dei certificati), alla stregua della Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Vengono strette anche le maglie per gli affidamenti fra amministrazioni in presenza di controllo analogo; almeno il 90% dell'attività effettuata a favore dell'ente controllante o di altri enti da questo controllati; assenza di partecipazione privata. Per gli accordi fra amministrazioni se ne afferma la legittimità soltanto se: c'è «autentica cooperazione» tra le amministrazioni; se l'accordo risponde a un interesse pubblico; se le amministrazioni non sono presenti sul «mercato aperto» per più del 10% delle attività oggetto dell'accordo; se siano ammessi meri rimborsi spese; se non esista alcuna partecipazione privata nelle amministrazioni stipulanti l'accordo. Viene introdotta una disciplina del «conflitto di interessi», presente quando viene compromesso l'esercizio imparziale e obiettivo delle funzioni, con obbligo di comunicazione da parte del personale della p.a. dei casi di conflitto di interesse. Accogliendo le sollecitazioni della consultazione pubblica seguita al «Libro verde», si prevede che le stazioni appaltanti siano inviate a suddividere in lotti gli appalti pubblici di valore eguale o superiore alla soglia Ue e comunque

non inferiori a 500 mila € per renderli accessibili alle Pmi e sono obbligate a motivare la non suddivisione. Dal punto di vista delle procedure di affidamento viene specificato che la procedura competitiva con negoziato, accanto al dialogo competitivo, può essere utilizzata per gli appalti di progettazione e costruzione (appalto integrato). Previsto anche il passaporto europeo per gli appalti pubblici rilasciato dalle stazioni appaltanti, che prova il rispetto delle condizioni di partecipazione in esso previste e non può essere contestato da nessuna amministrazione, senza giustificazione (entro 2 anni dovrà essere fornito in formato elettronico). Per la fase di aggiudicazione si prevede innanzitutto la possibilità di inserire tra i criteri di aggiudicazione l'esperienza dello staff indicato per l'esecuzione del contratto. Per i requisiti di partecipazione (che possono essere solo tre: abilitazione professionale, capacità economica e capacità tecnica) nei servizi si prevede che fatturato minimo annuo non debba essere richiesto in misura maggiore del triplo del valore stimato dell'appalto, tranne casi di «rischi specifici connessi alla natura dei servizi», da motivare.

— — — © Riproduzione riservata — — — ■

